



...omissis...

Fascicolo URAV n. 2139/2024

Oggetto: Richiesta di parere concernente la configurabilità di una fattispecie di *pantouflage* in riferimento all'assunzione dell'incarico di consulente di parte in capo ad un ex medico di medicina legale dell'...omissis... (prot. n. 107560 del 1° dicembre 2023).

Con riferimento alla nota in oggetto - con la quale è stato richiesto un parere dell'Autorità in merito alla eventuale violazione dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001 da parte di un dipendente cessato dell'...omissis... che intenda assumere l'incarico di consulente tecnico di parte "per una causa seguita da uno studio legale latore di una richiesta di risarcimento danni nei confronti dell'Azienda" - si rappresenta quanto segue.

L'art. 53, comma 16 ter d.lgs. n. 165/2001 prevede che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti". La disposizione è stata introdotta nel d.lgs. 165/2001 dall'art. 1, comma 42, della l. 190/2012, con finalità di contenimento del rischio di situazioni di corruzione connesse all'assunzione del dipendente pubblico da parte di un privato, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con la PA.

In particolare, come rilevato dall'Autorità nei PNA 2019 e 2022 il divieto "è volto a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione)".

La disposizione contempla, in caso di violazione del divieto ivi sancito, le specifiche sanzioni della nullità del contratto e del divieto per i soggetti privati che l'hanno concluso o conferito, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

Più precisamente, l'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001 vieta agli ex dipendenti pubblici di svolgere nei tre anni successivi dalla cessazione del rapporto di pubblico impiego "attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati".

In primo luogo, giova rilevare che nell'ambito del PNA 2019 è stato evidenziato come "la nozione di soggetto privato debba essere la più ampia possibile". Ciò posto ed in coerenza con fattispecie analoghe già affrontate dall'Autorità (cfr. Atto del Presidente del 10 novembre 2021), si ritiene che il soggetto privato conferente possa avere indifferentemente natura di persona fisica o giuridica, purché risulti privo di connotati pubblicistici e agisca *iure privatorum*.

Inoltre, il PNA 2022 ha ulteriormente chiarito che "L'attività lavorativa o professionale in questione va estesa a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale con i soggetti privati e quindi a:

- ✓ rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato
- ✓ incarichi o consulenze a favore dei soggetti privati.

Sono esclusi dal pantouflage gli incarichi di natura occasionale, privi, cioè, del carattere della stabilità: l'occasionalità dell'incarico, infatti, fa venire meno anche il carattere di "attività professionale" richiesto dalla norma, che si caratterizza per l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata.

Con riferimento al caso di specie, si ritiene che l'incarico di consulente tecnico di parte nominato da un soggetto ricorrente in una singola causa per l'accertamento della responsabilità civile costituisca un incarico a carattere occasionale e, pertanto, non configuri un'ipotesi di incompatibilità successiva. Dello stesso tenore la delibera A.N.AC. n. 537 del 5 giugno 2019, nella quale si afferma che "gli incarichi caratterizzati da episodicità e privi di stabilità, anche sotto il profilo dell'impegno economico, non possono rientrare nella definizione di "attività lavorativa o professionale" utilizzata dal legislatore all'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001".

Con l'occasione si rammenta che spetta all'RPCT verificare anche la natura degli incarichi professionali in quanto gli stessi, se affidati ad uno degli ex dipendenti di cui all'art. 53, comma 16-ter, potrebbero integrare la fattispecie di pantouflage laddove fossero attribuiti ad un medesimo soggetto con carattere di continuità.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 15 maggio 2024, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente